

ALLEGATO A

**BANDO ATTUATIVO DELL'INTERVENTO
SRA31 - SOSTEGNO PER LA CONSERVAZIONE, L'USO E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE DELLE RISORSE GENETICHE FORESTALI**

INDICE

Glossario	3
1. Finalità e risorse	4
1.1 Finalità e obiettivi	4
1.2 Aiuti di stato	5
1.3 Dotazione finanziaria	5
1.4 Intensità del sostegno.....	6
1.5 Massimali e minimali.....	6
2. Richiedenti/Beneficiari	7
2.1 Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario	7
2.2 Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno	9
2.3 Imprese in difficoltà.....	10
2.4 Impegni.....	11
3. Investimenti finanziabili e spese ammissibili	13
3.1 Investimenti finanziabili	13
3.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento e spese ammissibili.....	17
3.3 Investimenti/spese non ammissibili	19
3.4 Valutazione di congruità e ragionevolezza	20
3.5 Localizzazione delle operazioni di investimento.....	20
3.6 Cumulabilità.....	21
3.7 Cantierabilità degli investimenti	21
3.8 Norme di protezione ambientale	22
4.1 Condizionalità rafforzata.....	22
4.2 Condizionalità sociale.....	23
4.3 Altri obblighi.....	23
5. Criteri di selezione.....	24
6. Durata e termini di realizzazione del progetto	26

6.1	Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività	26
6.2	Termine finale	27
7.	Modalità di presentazione della domanda di sostegno.....	27
7.1	Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno	27
7.2	Contenuti della domanda di sostegno.....	28
7.3	Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria	30
7.4	Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno e per l'assegnazione dei contributi	31
7.5	Atto per l'assegnazione dei contributi	32
8.	Realizzazione degli investimenti, varianti ed adattamenti tecnici	33
8.1	Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	33
9.	Sanzioni e riduzioni	34
10.	Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.....	34
11.	Responsabile del procedimento.....	35
12.	Disposizioni finali	35

Riferimenti documentali per l'intervento SRA31

Sono consultabili e scaricabili in "Elenchi specifici per i bandi di alcuni interventi forestali" all'indirizzo: https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr#elenchi_interventi_forestali

Glossario

Ai fini del presente atto valgono le seguenti definizioni e sigle:

Libro Regionale dei Boschi da Seme (LRBS): documento che raccoglie tutti i materiali di base idonei alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della Regione Toscana.

Materiale forestale di propagazione (MFP): i materiali di moltiplicazione o propagazione (ai fini del presente atto i termini e sigle MFP previsto dall'art. 77 e seguente della L.R. 39/00 sono sinonimi e MFM previsto dal D.lgs. 386/03) delle specie legnose e degli ibridi artificiali utilizzabili ai fini forestali, elencati nell'allegato D della L.R. 39/00 (unità seminali, parti di piante, postime).

Unità seminali: gli strobili, le infruttescenze, i frutti e i semi destinati alla produzione di postime.

Parti di piante: le talee caulinari, fogliari e radicali, gli espianti o gli embrioni per la micropropagazione, le gemme, le margotte, le radici, le marze, i piantoni ed ogni parte di pianta destinata alla produzione di postime.

Postime (semenzali, trapianti): le piante derivate da unità seminali o da parti di piante.

Materiali di base (MB): s'intendono gli alberi o gli arbusti di una determinata zona dove si raccolgono i semi, talee o altre parti di piante destinate alla produzione di postime.

Boschi da seme: soprassuolo, popolamento, popolazione di alberi ed arbusti individuata, destinata alla produzione di MFM.

Cloni: insieme d'individui (ramet) derivati per via vegetativa da un unico individuo originale (ortet), per esempio per talea, micropropagazione, innesto, margotta, o divisione.

Provenienza: luogo determinato in cui si trova una popolazione di alberi o arbusti.

MFP identificati alla fonte: i materiali di propagazione provenienti da materiali di base prodotti da una fonte di semi, o da un soprassuolo, ubicati in una singola Regione di provenienza. Rientrano in questa categoria i materiali a cui si deve fare ricorso solo nel caso in cui non esista materiale di categoria superiore oppure quando non ci sia disponibilità di seme per gli altri MB iscritti al Libro.

MFP selezionati: i materiali di propagazione provenienti da materiali di base prodotti da un soprassuolo ubicato in una singola Regione di provenienza, fenotipicamente selezionati a livello di popolazione.

MFP qualificati: i materiali di propagazione provenienti da materiale di base prodotti da arboreti da seme, da genitori, cloni o miscuglio di cloni i cui componenti sono stati fenotipicamente selezionati a livello individuale. In relazione a tali materiali non devono essere stati necessariamente avviati o conclusi controlli.

MFP controllati: i materiali di propagazione provenienti da materiale di base prodotti da soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni o miscuglio di cloni. La superiorità di detti materiali deve essere stata dimostrata per mezzo di prove comparative o tramite una stima calcolata sulla base di una valutazione genetica dei componenti dei materiali di base.

Arboreti da seme: le piantagioni di cloni o famiglie selezionate gestite in modo da produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili.

1. Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

L'intervento denominato SRA31 "Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali", di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, è finalizzato a incrementare la conservazione, l'uso, lo sviluppo e valorizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali in situ ed ex situ, anche attraverso il sostegno alla produzione di materiali di moltiplicazione di elevata qualità e di origine certificata, ai sensi delle norme Europee e nazionali vigenti, valorizzando la collaborazione tra le componenti pubblica e privata della filiera vivaistica.

L'intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 5 e 6, ed è volto inoltre a favorire il perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale (COM/2021/572 final) e per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia nazionale per la biodiversità, Strategia Forestale Nazionale, Programmi forestali regionali, ecc).

Nello specifico la conservazione della diversità genetica del patrimonio forestale dipende fortemente dalla disponibilità e qualità genetica del materiale di moltiplicazione idoneo ai diversi ambienti e a differenti fini, tra cui:

- a) azioni di imboschimento, rimboschimento e creazione di nuove foreste urbane e periurbane, a fini multipli (ambientali, paesaggistici, produttivi e sociorricreativi);
- b) azioni di ripristino delle aree degradate e/o percorse da disturbi naturali;
- c) azioni di riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica.

L'intervento nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 5 e 6, rispondendo rispettivamente ai fabbisogni delineati nell'Esigenza E2.7 -Salvaguardare e valorizzare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale di interesse agricolo, forestale e alimentare" e dell'esigenza E2.11 - Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste.

Tali finalità saranno perseguite attraverso l'erogazione di un contributo a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare investimenti compresi esclusivamente nelle Azioni previste dal presente atto.

Gli aiuti sono concessi nell'ambito del PSP come aiuti cofinanziati dal FEASR e, quindi, il presente intervento è attuato dopo l'approvazione del PSP Italia da parte della Commissione.

Inoltre, l'intervento è conforme a quanto indicato:

- dal Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato con la Decisione C(2026)745 del 11.02.2026;
- dal Reg. (UE) n. 2022/2472 – ABER - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 327 del 21.10.2022;
- nella D.G.R. del 28/07/2025 n. 1057 "Reg. Ue n. 2021/2115 Feasr – Approvazione della versione 6.0 del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) Toscana 2023-2027" (di seguito indicato come "CSR");
- nella D.G.R. del 18/12/2023 n. 1582 "Reg. (Ue) n. 2021/2115 Feasr – Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027. Approvazione del documento competenze per la gestione degli interventi di investimento" così come modificata con la D.G.R. del 25/06/2024 n. 742 (di seguito indicata come "D.G.R. Competenze");
- nella D.G.R. del 08-06-2026 n. 704 "Reg.(UE)2021/2115 – FEASR – Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027. Approvazione versione 4 del documento attuativo per gli interventi di investimento materiali e immateriali" (di seguito indicata come "Disposizioni comuni");
- nel decreto di ARTEA del 06/11/2025 n. 6474 "Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 2427 del 29/07/2024 avente ad oggetto "Regolamento (UE) 2021/2115 FEASR Complemento di sviluppo rurale 2023-2027 Misure ad Investimento – Approvazione del Documento- Disposizioni comuni domanda di

pagamento" così come modificato con il Decreto del 27/03/2026 n. 262 (di seguito indicato come "Disposizioni comuni domande di pagamento");

- nella D.G.R. del 22-06-2026 n. 767 "Reg. UE 2021/2115, Art. 7 – CSR 2023/2027 della Regione Toscana - Disposizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento SRA31 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali".

L'intervento fornirà un contributo diretto e significativo per il raggiungimento del risultato R.30 PR - Finanziare la gestione sostenibile delle foreste Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni finalizzati a sostenere la protezione delle foreste e la gestione dei servizi ecosistemici (OS.05), e l'indicatore, R.27 CU - Prestazioni ambientali o climatiche attraverso investimenti nelle zone rurali Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici nelle zone rurali (OS.06).

1.2 Aiuti di stato

Così come previsto dalla D.G.R. del 22-06-2026 n.767, ai fini del rispetto delle norme sugli aiuti di stato, essendo concessi in forza e in conformità del Regolamento (UE) 2021/2115 gli aiuti di cui presente Bando:

- quando riguardano gli investimenti destinati allo svolgimento dell'attività vivaistica, cioè la produzione e prima vendita di Piante vive e prodotti della floricoltura aziendali (1) e che appartengono all'Allegato I del Trattato UE, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE così come previsto dall'Articolo 145 "Aiuti di Stato" del Regolamento (UE) 2021/2115;
- quando riguardano gli investimenti a carico di aree forestali per la conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura, connessi ai servizi silvo-climatico-ambientali e alla salvaguardia della foresta, sono concessi in conformità con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (ABER), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 327 del 21.10.2022. Pertanto soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del citato Regolamento (UE) 2022/2472 nonché le condizioni specifiche di cui all'articolo 51 dello stesso Regolamento; quindi, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3. Il numero di identificazione europeo del regime di aiuti comunicato in esenzione dalla notifica è: **SA.123915**.

Gli aiuti nell'ambito del regime **SA.123915** sono concessi solo dopo l'avvenuta ricezione del numero di identificazione europeo del regime di cui sopra.

Ai seguenti link viene garantita la pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 9 del Reg. 2022/2472:

1. https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza;
2. <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/aiuti-di-stato.>

1.3 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione per l'attuazione delle attività previste dal presente Bando è pari a **2.000.000,00 Euro**, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

La dotazione finanziaria è così differenziata in base alla tipologia di beneficiario:

- soggetti di diritto pubblico: 1.500.000 euro;
- soggetti di diritto privato: 500.000 euro.

Qualora la dotazione finanziaria sopra prevista per una delle due tipologie di beneficiari dovesse risultare eccedente rispetto alle richieste pervenute, le economie risultanti (generatesi in fase di ammissibilità)

¹ Le *Piante vive e prodotti della floricoltura* rientrano nell'elenco previsto dall'articolo 38 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, di cui Allegato I del TFUE.

saranno destinate ad aumentare la dotazione finanziaria destinata all'altra tipologia di beneficiari, nel caso in cui in quest'ultima la dotazione finanziaria sia inferiore rispetto alle richieste pervenute.

1.4 Intensità del sostegno

In linea con quanto previsto nella scheda di intervento del PSP, a copertura dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione delle spese di cui al presente bando è previsto un sostegno in conto capitale pari al 100% del valore della spesa ammissibile, per tutte le tipologie di Azioni, di beneficiari e di terreni (agricoli o forestali).

Ai fini del calcolo dell'intensità del sostegno e dei costi ammissibili:

- tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- potranno essere utilizzate le spese effettivamente sostenute, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente e che rispettino quanto previsto al successivo paragrafo "Valutazione di congruità e ragionevolezza".

È consentito il pagamento di un anticipo ai beneficiari da parte di ARTEA non superiore al 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, secondo quanto disposto al successivo paragrafo "Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria" e con le ulteriori indicazioni previste nelle Disposizioni comuni domande di pagamento.

Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, la richiesta di anticipo è obbligatoria.

1.5 Massimali e minimali

Così come previsto nel PSP e nel CSR, ai fini del presente Bando non è prevista nessuna limitazione della superficie di intervento.

Al fine di permettere la partecipazione di un numero maggiore di soggetti e favorire lo sviluppo di settori diversi della filiera della vivaistica forestale regionale, non sono invece ammissibili operazioni di investimento per le quali il contributo ammissibile per beneficiario sia superiore a **400.000,00 Euro** che, nel caso degli investimenti selvicolturali di cui all'Azione **SRA31.1.i)** devono essere calcolati al netto del valore (stimato o ricavato dalla vendita) del materiale legnoso ottenuto durante l'esecuzione dell'intervento, sia esso destinato alla vendita o all'autoconsumo.

Nel caso in cui un beneficiario dovesse presentare più domande per un importo complessivo maggiore del contributo massimo concedibile, la riduzione dell'importo ai fini del calcolo del contributo si opererà sulla domanda potenzialmente finanziabile con punteggio più basso o, a parità di punteggio, con importo di contributo ammissibile più alto (al netto del valore del materiale legnoso eventualmente ricavato in sede di intervento). Il progetto contenuto in tale domanda risulta ammissibile per l'intera somma richiesta ma finanziabile solo per la parte non eccedente il massimale e l'eventuale riduzione dell'importo finanziabile potrà essere operata solo in caso di adattamenti tecnici/varianti.

Per il presente intervento non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali il contributo ammissibile (richiesto/concesso) per ciascuna domanda di sostegno sia inferiore a **5.000,00 Euro**; nel caso degli investimenti selvicolturali di cui all'Azione **SRA31.1.i)** tale valore deve essere calcolato al netto del valore (stimato o ricavato dalla vendita) del materiale legnoso ottenuto durante l'esecuzione dell'intervento, sia esso destinato alla vendita o all'autoconsumo.

La domanda di sostegno è esclusa dal finanziamento qualora il contributo ammissibile, richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità, scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda in cui il contributo ammissibile, richiesto o determinato in sede di istruttoria di saldo, scende al di sotto di tale importo minimo, purché gli obiettivi previsti dal progetto iniziale siano comunque raggiunti.

Per il presente intervento non sono previste soglie ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 2022/2472.

2. Richiedenti/Beneficiari

Così come indicato nella scheda dell'intervento SRA31 del PSP e del CSR della Toscana, sono ammessi a presentare domanda di sostegno e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso i seguenti soggetti:

- proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie agricola e/o forestale;
- altri soggetti ed enti di diritto pubblico⁽²⁾ o privato della filiera vivaistica e loro associazioni.

Tali soggetti devono soddisfare e rispettare quanto previsto dal presente Bando e in particolare le condizioni riportate nei successivi paragrafi "Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario" e "Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno".

2.1 Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario

Per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere il relativo pagamento i richiedenti devono dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevoli che devono soddisfare i seguenti **requisiti di ammissibilità**³:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 e ss.mm.ii. (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico ai sensi dell'art. 49 bis della Legge regionale n. 40/2009 e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);
2. non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o in una situazione che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di sostegno non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
3. non aver ottenuto e impegnarsi a non richiedere altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo "Cumulabilità" e al paragrafo "Requisiti di accesso generali" delle Disposizioni comuni;
4. realizzare gli investimenti oggetto della domanda di sostegno su, o per la gestione di, beni (immobili e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" delle Disposizioni Comuni;
5. ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 2022/2472, i richiedenti non devono essere imprese in difficoltà ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo ⁽⁴⁾;
6. sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, nel rispetto di quanto indicato in merito nelle Disposizioni comuni;
7. le imprese diverse da quelle di cui all'articolo 2135 del Codice Civile ('imprenditore agricolo'), devono essere in regola con gli obblighi inerenti la polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, così come disciplinata dalla L. 213/2023 e dal D. L. 39/2025, convertito con L. 78/2025 e s.m.i..

² Si richiama l'articolo 20 "Accesso a contributi pubblici" della L.R. 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico) che al comma 1 dispone: "Si applicano all'ente gestore le disposizioni che disciplinano l'erogazione di incentivi da parte della Regione e degli enti territoriali, anche a valere su fondi comunitari, a favore di enti pubblici".

³ Per la tipologia e importanza degli investimenti previsti dal presente intervento non è richiesta l'obbligatorietà di strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o strumenti equivalenti; sono comunque fatte salve le indicazioni in merito previste dalla L.R. 39/00 e dal regolamento forestale.

⁴ Requisito che non si applica per le domande di sostegno che riguardano esclusivamente gli investimenti previsti dal presente Bando che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

Box n. 1 – Nota bene***Verifica possesso criteri di ammissibilità***

I requisiti di cui ai precedenti punti da 1), 2), 3), 5), 7) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione del contributo.

Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto al punto 3) il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, ottenga/abbia ottenuto la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sulle stesse voci di spese ammissibili deve rispettare quanto indicato in merito al paragrafo 4.1 Requisiti di accesso generali nelle Disposizioni comuni.

Per il requisito di cui al precedente punto 4), fermo restando che i beni immobili collegati agli investimenti (nel caso di fabbricati, fondi su cui è attivato un miglioramento fondiario, etc.) e delle altre particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità devono essere presenti nel fascicolo aziendale fin dalla presentazione della domanda di sostegno, la verifica della corrispondenza dei titoli di possesso a quanto riportato nel paragrafo "Possesso di UTE/UPS" delle Disposizioni Comuni deve essere effettuata prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi (con riferimento esclusivo a questo momento e non alla domanda di sostegno).

Il requisito di cui al precedente punto 6) deve essere posseduto e verificato prima della presentazione della domanda di sostegno e prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione del contributo.

Così come previsto dal Decreto MISE del 31 maggio 2017, n. 115 ⁽⁵⁾, prima prima dell'emissione dell'Atto di Assegnazione sarà comunque verificata anche la c.d "clausola Deggendorf" che vieta l'erogazione di aiuti di stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dal Commissione europea, secondo quanto previsto all'art. 46 della legge 234/2012, anche se tale requisito non rappresenta una condizione di ammissibilità (così come riportato al successivo paragrafo "Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno") ⁽⁶⁾.

Box n. 2 – Nota bene

Il soggetto richiedente alla presentazione della domanda di sostegno deve dichiarare di essere consapevole che al momento della verifica effettuata prima dell'adozione dell'atto di assegnazione:

- a) il mancato soddisfacimento delle condizioni di accesso di cui ai precedenti punti 1), 2) e 5), porta all'esclusione della domanda di sostegno;
- b) soddisfacimento delle condizioni di accesso di cui al precedente punto 7) porta alla decadenza della domanda di aiuto fatte salve eventuali disposizioni più favorevoli adottate dalla AdG prima della chiusura dei termini di presentazione della domanda di aiuto;
- c) il mancato soddisfacimento delle condizioni di accesso di cui ai precedenti punti 3) e 4), porta all'esclusione di quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Inoltre deve dichiarare che di essere consapevole che:

- d) l'assenza del fascicolo aziendale elettronico, di cui al precedente punto 6), al momento della presentazione della domanda di sostegno non ne permette la presentazione. Il suo mancato

⁵ DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni".

⁶ Requisito che non si applica per le domande di sostegno che riguardano esclusivamente gli investimenti previsti dal presente bando che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

aggiornamento, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di sostegno, comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo, fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione;

- e) i requisiti di cui ai punti da 1) a 7) sopra riportati saranno verificati anche in fase di pagamento, così come riportato nel paragrafo successivo.

2.2 Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno

I beneficiari per poter ricevere il pagamento del sostegno devono rispettare le condizioni specifiche di seguito riportate:

- I. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea che vieta l'erogazione di aiuti di stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (impegno Deggendorf)⁽⁷⁾;
- II. ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., i beneficiari al momento del pagamento (a qualsiasi titolo) devono essere in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico);
- III. soddisfare i requisiti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario".

Box n. 3 – Nota bene

I requisiti di cui ai punti I) e II) del presente paragrafo devono essere posseduti e verificati prima prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, saldo).

Il requisito di cui al punto III) devono essere posseduti e verificati prima del saldo degli aiuti.

Il mancato soddisfacimento nei tempi sopra indicati comporta:

- nel caso della condizione di cui al precedente punto I) del presente paragrafo - impegno Deggendorf - il pagamento del contributo in favore del beneficiario è sospeso fino all'avvenuta integrale restituzione (ivi compresi i cosiddetti interessi di recupero) degli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione che ne ordini il recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, risulta assolto l'impegno Deggendorf anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga il sostegno;
- nel caso della condizione di cui al precedente punto II) del presente paragrafo porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
- nel caso delle altre delle condizioni di cui al precedente punto III) del presente paragrafo porta a:
 - nel caso del punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario" (regolarità contributiva), la verifica in fase di pagamento di un'eventuale inadempienza contributiva sarà effettuata esclusivamente da ARTEA in sede di pagamento, che provvederà agli eventuali adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 (Semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 con le modalità di cui all'articolo 1, comma 16 del D.L. 2/2006 convertito in L. 81/2006 e da ultimo modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 152/2021

⁷ Requisito che non si applica per le domande di sostegno che riguardano esclusivamente gli investimenti previsti dal presente Bando che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE

convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021;

- nel caso dei punti 2) e 5) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario" alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
- nel caso dei punti 3) e 4) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario" porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
- il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico - punto 6) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario" - in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di pagamento, comporta la sospensione del pagamento del contributo, fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione;
- nel caso del punto 7) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario" alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi, fatte salve eventuali disposizioni più favorevoli adottate dalla AdG prima della chiusura dei termini di presentazione della domanda di saldo.

2.3 Imprese in difficoltà

Così come previsto al precedente paragrafo "Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario" per poter essere ammesse al sostegno le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., con le eccezioni in esso previste (cfr. art. 1 c. 4) e nella Comunicazione della Commissione n.2022/C 485/01 "Orientamenti per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali".

Pertanto, le imprese richiedenti:

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), non devono trovarsi nella condizione di aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto ⁽⁸⁾.
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), non devono trovarsi nella condizione di aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate ⁽⁹⁾.
- non devono essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o in una situazione che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Tale requisito si applica anche alle imprese che non hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di sostegno non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;

⁸ Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE ovvero le Società per Azioni, le Società in Accomandita per Azioni e le Società a Responsabilità Limitata. Il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

⁹ Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE, ovvero le Società in Nome Collettivo e le Società in Accomandita Semplice.

- non devono trovarsi nella condizione di aver ricevuto un aiuto per il salvataggio e non aver ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o aver ricevuto un aiuto per la ristrutturazione ed essere ancora soggette a un piano di ristrutturazione;
 - nel caso di un'impresa diversa da una PMI, non devono trovarsi nella condizione in cui negli ultimi due anni:
 - a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 ;
- e
- b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1.

2.4 Impegni

Il beneficiario dell'Azione di cui al presente intervento si impegna a:

- 1) realizzare le operazioni di cui al presente bando conformemente a quanto indicato nel "Progetto di intervento", rispettando e mantenendo gli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno fino a loro completamento, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dal Bando o dalle Disposizioni comuni o nelle Disposizioni comuni domande di pagamento;
- 2) rispettare un periodo di stabilità di 5 anni, successivi alla presentazione della domanda di saldo per le operazioni inerenti nuovi impianti di conservazione ex situ, le aree di raccolta in situ, e per le spese materiali;
- 3) a non cambiare per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo **la destinazione d'uso delle opere e superfici oggetto di intervento**, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dalle Disposizioni comuni e nelle Disposizioni comuni domande di pagamento. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti ⁽¹⁰⁾ e nel rispetto di quanto stabilito in merito dalle Disposizioni comuni o nelle Disposizioni comuni domande di pagamento;
- 4) non cambiarne la destinazione d'uso, alienare, cedere o distogliere **mezzi e attrezzature** oggetto di investimento, per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dalle Disposizioni comuni e nelle Disposizioni comuni domande di pagamento ⁽¹¹⁾;
- 5) per le aziende vivaistiche forestali devono presentare richiesta di certificazione dei Materiali forestali di Moltiplicazione ai sensi della l.r. 39/00 e del D. Lgs 386/2003, entro la presentazione della domanda di saldo
- 6) la produzione, la commercializzazione e l'uso del MFP deve essere conforme all'applicazione del D.lgs. 386/03, della l.r. 39/00 "Legge forestale della Toscana", al Regolamento (UE) 2016/2031 e al d.lgs. n. 19/2021;
- 7) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni successivi alla presentazione della domanda di saldo, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*" delle Disposizioni comuni domande di pagamento;
- 8) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli investimenti o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" delle Disposizioni comuni;
- 9) nel caso di ammissione a contributo della domanda di sostegno, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando e per tutto il periodo di stabilità delle operazioni (vincolo

¹⁰ Il mancato rispetto del periodo di stabilità comporta il rimborso, parziale o integrale del sostegno ricevuto secondo quanto stabilito dall'Organismo Pagatore Artea.

¹¹ Vedi nota precedente.

ex-post) di cui ai precedenti punti 2) e 3), fatto salvi i casi previsti dal successivo paragrafo "Cumulabilità";

- 10) rispettare gli altri impegni elencati al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni comuni domande di pagamento;
- 11) nel caso di investimenti realizzati da privati e che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire e/o a VIA, acquisire precedentemente all'inizio dei lavori i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli investimenti;
- 12) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire le condizioni di cantierabilità previste nel paragrafo "Cantierabilità degli investimenti pubblici e privati" delle Disposizioni Comuni;
- 13) quando pertinente, acquisire e/o mantenere (per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni domande di pagamento) la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di attrezzature o impiantistica;
- 14) garantire il rispetto delle condizioni previste al paragrafo "Avvio dei lavori" delle Disposizioni Comuni e al successivo paragrafo "Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività" del presente Bando;
- 15) confermare i criteri di ammissibilità e di selezione per i quali il presente Bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo, nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se i criteri di ammissibilità e di selezione sopra citati sono confermati o se a seguito della eventuale rideterminazione del punteggio la domanda si posiziona entro quelle finanziabili;
- 16) rispettare le disposizioni previste al paragrafo "*Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici*" delle Disposizioni Comuni;
- 17) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- 18) rispettare le disposizioni contenute nel paragrafo "*Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento*" delle Disposizioni comuni domande di pagamento;
- 19) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria delle istanze presentate; il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo, fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione. Qualora l'aggiornamento sia riferibile a elementi correlati al possesso di requisiti di ammissibilità, criteri di selezione o criteri di maggiorazione del sostegno, il loro possesso deve risultare riconducibile al momento previsto dal presente bando;
- 20) presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- 21) presentare nei casi previsti dal bando apposita fideiussione a favore di Artea o, nel caso di beneficiari pubblici, apposito atto di impegno;
- 22) comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo "*Cambio del beneficiario*" delle Disposizioni Comuni, gli eventuali cambi di beneficiario;
- 23) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- 24) rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla Normativa Unionale, Nazionale, Regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli Enti/Organismi competenti;
- 25) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "*Disposizioni in materia di pubblicità*" delle Disposizioni Comuni;
- 26) per le operazioni inerenti spese materiali, ove pertinente, vi è l'obbligo di rispettare i criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche, ambientali e sociali su tutta la superficie aziendale agricola;

- 27) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo e fino alla conclusione del periodo di impegno di cui ai precedenti punti 2) e 3), tutte le disposizioni contenute nel documento "Disposizioni comuni" e nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento".

3. Investimenti finanziabili e spese ammissibili

3.1 Investimenti finanziabili

Gli investimenti di seguito previsti sono conformi a quanto indicato nel paragrafo 5 "*Finalità e descrizione generale*" della scheda dell'intervento SRA31 del PSP e dal CSR della Toscana, ai quali si rimanda.

Tutti gli investimenti insieme alle spese generali e agli investimenti immateriali, ad eccezioni di quelli che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE, sono ricompresi in quanto indicato nell'art. 52 del Regolamento n. 2022/2472.

Nel dettaglio, ai fini del presente bando sono ammissibili gli investimenti di seguito elencati e relativi alle singole Azioni attivabili per l'intervento SRA31.

SRA31.1) Promuovere la conservazione in situ

Questa Azione include le operazioni volte a:

- i. conservare specie autoctone o di ecotipi di provenienza locale e mantenere o migliorare i popolamenti vitali di specie forestali arboree o arbustive, idonei alla produzione del Materiale forestale di propagazione (MFP) nel loro ambiente naturale;
- ii. realizzare campagne di raccolta dei semi, solo nei popolamenti in proprietà/gestione del beneficiario, compreso i costi di gestione e il trattamento dei semi classificati almeno come selezionati ai sensi del d.lgs. 386/2003.

Per l'operazione di cui al punto i) sono ammissibili le operazioni colturali o di eventuale ripristino di popolamenti idonei alla produzione di materiale di moltiplicazione certificato (MFP) nonché opere volte al miglioramento della produzione e della raccolta (semi, parti di piante, piantine). Gli interventi selvicolturali a carico del materiale di base (diradamenti, selvicoltura d'albero, potature, rinfoltimenti; decespugliamenti; sistemazioni idraulico forestali) possono essere eseguiti con una delle seguenti finalità/obiettivo:

- A. individuare, selezionare, valorizzare e geolocalizzare all'interno di boschi piante di specie forestali idonee alla produzione/raccolta di seme (piante plus), comprese nell'Allegato D) o nell'Allegato A) della L.r. 39/00, idonee alla produzione/raccolta di seme o di altro MFP, con le specifiche **DI MASSIMA** indicate nel **Box 4**.

Gli interventi colturali utili allo sviluppo delle piante selezionate e alla riduzione della concorrenza delle altre piante, sono ammissibili a finanziamento su una superficie variabile da 100 a massimo 200 mq, nel caso di piante arboree, o variabile tra 20 e 30 mq, nel caso di piante arbustive, in funzione della specie, della grandezza e della stabilità dei singoli individui. Nel resto del popolamento forestale non interessato dagli interventi di valorizzazione delle singole piante possono essere eseguiti interventi selvicolturali finalizzati a gestire il bosco secondo modalità compatibili con la destinazione a bosco da seme;

Box n. 4 – Nota bene

Nell'esecuzione delle operazioni riferibili all'Azione SRA31.1.i.A), vanno seguite le seguenti indicazioni:

- minimo 10 piante nel caso di specie arboree sporadiche (ex art. Art. 12 *Tutela della biodiversità* del regolamento forestale) o specie arbustive, indipendentemente della superficie del popolamento in cui sono inserite;
- minimo 30 nel caso di piante appartenenti ad altre specie arboree, indipendentemente dalla superficie del popolamento in cui sono inserite;
- massimo di 40 piante (per singola specie arborea/arbustiva) per boschi con superficie fino a 2 ettari,

o massimo di 60 piante (per singola specie arborea/arbustiva) per boschi con superficie maggiore ai 2 ettari;

- le piante devono essere uniformemente distribuite nello spazio e scelte tra quelle con le migliori caratteristiche.

Numeri di piante diversi da quelli sopra indicati dovranno essere giustificati nel "Progetto di intervento" allegato alla domanda di aiuto e la cui pertinenza da un punto di vista tecnico sarà oggetto di valutazione in sede di istruttoria di ammissibilità.

- B. operazioni colturali generalizzate, cioè che possono interessare tutta la superficie, a carico di popolamenti idonei alla produzione di materiale di moltiplicazione certificato (MFP);
- C. messa in rinnovazione di boschi idonei alla produzione di materiale di moltiplicazione certificato (MFP) che hanno un'età pari ad almeno il turno minimo, purchè la porzione messa in rinnovazione non sia maggiore del 20% della superficie complessiva. Nel **Box 5** sono presenti le specifiche **DI MASSIMA** da considerare nell'esecuzione degli interventi.
- Nei popolamenti messi in rinnovazione, all'interno dell'area non tagliata è ammesso effettuare le attività di cui alle lettere A) e B) se pertinenti e utili al miglioramento del bosco da seme.

Box n. 5 – Nota bene

Gli interventi riferibili all'Azione SRA31.1.i.C), devono essere preferibilmente eseguiti in boschi che:

- hanno una superficie superiore a 10 ettari;
- prevedono che l'area messa in rinnovazione sia suddivisa in almeno due aree non accorpate.

Inoltre, se la messa in rinnovazione è eseguita con taglio a buche, le buche devono:

- avere una superficie minore o uguale a 2000 mq in funzione dell'altezza delle piante circostanti le buche;
- interessare nel complesso massimo il 20% del popolamento;
- essere distanziate di un valore pari ad almeno il doppio dell'altezza delle piante o ad almeno una distanza pari al diametro della buca.

Condizioni differenti da quelli sopra indicate dovranno essere giustificate nel "Progetto di intervento" allegato alla domanda di aiuto e la loro pertinenza da un punto di vista tecnico saranno oggetto di valutazione in sede di istruttoria di ammissibilità.

Box n. 6 – Nota bene

Le operazioni riferibili all'Azione SRA31.1.i) devono essere realizzate in popolamenti iscritti, entro la presentazione della domanda di saldo, nel Libro regionale dei boschi da seme (LRBS) della Toscana ⁽¹²⁾ o nell'Elenco dei materiali di base ammessi in conformità con la l.r. 39/00 e il Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 ⁽¹³⁾.

¹² Per le specie forestali inserite nell'Allegato D) della l.r. 39/00

¹³ Per le specie forestali che non sono inserite nell'Allegato D) della l.r. 39/00

Le operazioni riferibili all'Azione SRA31.1.ii) devono essere realizzate in popolamenti già iscritti prima dell'avvio della raccolta nel Libro regionale dei boschi da seme (LRBS) della Toscana ⁽¹⁴⁾ o nell'Elenco dei materiali di base ammessi in conformità con la l.r. 39/00 e con il Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 ⁽¹⁵⁾.

Nel caso di interventi di cui alla precedente Azione SRA31.1) se le specie arboree/arbustive interessate dagli interventi non sono presenti nell'Allegato D) della l.r. 39/00 devono essere comunque presenti nell'Allegato A) della stessa legge regionale e iscritte/candidate all'iscrizione nell'Elenco dei materiali di base ammessi in conformità con il Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.

SRA31.2) Promuovere la conservazione ex situ

Questa Azione include le operazioni volte a:

- i) impiantare, ripristinare ed eseguire cure colturali (purchè non siano diventati bosco a causa dell'abbandono colturale) di arboreti da seme di prima generazione finalizzati alla produzione di MFP qualificato (solo soggetti pubblici);
- ii) sostenere la raccolta (presso popolamenti di terzi), la gestione e il trattamento dei semi classificati almeno come *selezionati* ai sensi del d.lgs. 386/2003 (compreso l'analisi dei semi e la conservazione dei semi);
- iii) adeguare o realizzare strutture di produzione della filiera vivaistica pubblica e privata per la produzione di MFP classificato almeno come *selezionato* ai sensi del d.lgs. 386/2003.

Box n. 7 – Nota bene

Gli arboreti da seme non sono considerati bosco ai sensi degli articoli 3, comma 5 lettera b), e 78 comma 1) della l.r. 39/00. La loro realizzazione deve essere conforme a quanto indicato in un piano approvato dal Settore competente della Giunta Regionale che indichi i cloni o le famiglie componenti in modo tale che ogni componente possa essere identificato.

Le operazioni riferibili all'**Azione SRA31.2.ii)** devono essere realizzate in popolamenti già iscritti prima dell'avvio della raccolta nel Libro regionale dei boschi da seme (LRBS) della Toscana ⁽¹⁶⁾ o nell'Elenco dei materiali di base ammessi in conformità con la l.r. 39/00 e con il Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 ⁽¹⁷⁾.

Gli impianti realizzati ai sensi dell'**Azione SRA31.2.iii)** devono soddisfare entro la presentazione della domanda di pagamento quanto di pertinente richiesto dalla l.r. 39/00 in merito all'esercizio dell'attività di produzione e vendita a qualsiasi titolo del MFP.

Box n. 8 – Nota bene

Per tutte le **Azioni SRA31.1, SRA31.2**, quando pertinenti sono ammissibili anche:

- i costi di impianto e i costi direttamente connessi all'impianto;
- l'acquisto dei materiali necessari all'esecuzione delle operazioni purchè, **ad esclusione degli**

¹⁴ Per le specie forestali inserite nell'Allegato D) della l.r. 39/00.

¹⁵ Per le specie forestali che non sono inserite nell'Allegato D) della l.r. 39/00.

¹⁶ Vedi nota 12.

¹⁷ Vedi nota 13.

arboreti da seme non classificati bosco, sia classificato almeno come selezionato ai sensi della l.r. 39/00 e del d.lgs. 386/2003;

- l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, strettamente necessari all'esecuzione/completamento delle operazioni previste dalle singole Azioni (**solo se associate ad altri pertinenti investimenti delle singole azioni**).

È escluso l'acquisto di macchinari o attrezzature per l'esecuzione degli interventi selvicolturali o l'acquisto di trattori agricoli, di autovetture (anche ad uso promiscuo), di camion, di macchine di movimento terra o attrezzature per la lavorazione dei terreni.

SRA31.3) Accompagnamento

Questa Azione include le operazioni **eseguite da soggetti pubblici** volte a:

- i) redigere piani e programmi di mantenimento, miglioramento e gestione delle Risorse Genetiche Forestali (disciplinari di gestione dei Materiali di Base - MB);
- ii) caratterizzare e/o inventariare telematicamente le risorse genetiche forestali attualmente conservate in situ, compresa la conservazione, diffusione e collezione di materiale genetico per uso silvicolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate; collezione ex situ e banche dati;
- iii) realizzare studi e indagini sul patrimonio genetico delle principali piante arboree/arbustive forestali regionali incluse nell'Allegato A della L.r. 39/00;
- iv) concertare e promuovere lo scambio di informazioni sulla conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore forestale dell'UE tra gli organismi nazionali e regionali competenti;
- v) fornire accompagnamento, informazione e diffusione, consulenza, formazione degli operatori e scambio delle conoscenze e buone pratiche, e corretta comunicazione e divulgazione alla cittadinanza, incluse scuole, ecc.

Rientrano nelle attività di quest'azione anche gli investimenti per:

- l'esecuzione di attività di animazione (incontri) per la diffusione di informazioni/innovazioni collegate alle finalità del presente bando;
- attività di trasferimento innovazione (redazione di Linee guida) relative a temi collegati alle finalità del presente bando.

Box n. 9 – Nota bene

Per l'esecuzione di tutte le operazioni di cui alle Azioni precedenti (**Azioni SRA31.1, SRA31.2, SRA.31.3**) non sono ammissibili i costi del personale dipendente del beneficiario salvo le eccezioni previste nei paragrafi "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" delle Disposizioni comuni.

Investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici

Sono comprese in questa tipologia di spesa i costi per l'acquisizione di tecnologie digitali o automatizzate (software, hardware e attrezzature digitali) che supportino la modernizzazione dei processi produttivi, aumentando la capacità competitiva delle imprese, la tracciabilità del MFP.

Questi investimenti sono ammissibili solo se collegati alle attività di cui alle precedenti Azioni e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto oggetto di finanziamento. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle Spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

Spese generali

Le spese generali sono ammissibili nel limite massimo del 10%, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali per l'esecuzione degli investimenti finanziabili relativamente alle sole Azioni SRA31.1 e SRA31.2.

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione.

Le spese generali comprendono i costi generali collegati alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità e quant'altro indicato nelle Disposizioni comuni domande di pagamento di Artea.

Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, singolo o associato, l'ammontare massimo delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di assegnazione e che costituisce base d'asta, considerato quindi al lordo dell'eventuale ribasso d'asta.

---XXX---

Per ulteriori elementi generali sull'ammissibilità di tutte le operazioni sopra riportate si rimanda a quanto stabilito nel successivo paragrafo.

3.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento e spese ammissibili

Gli elementi generali o relativi all'ammissibilità delle spese sono definiti:

- nel PSP nella sezione 4.7 "Elementi comuni dei tipi di interventi di sviluppo rurale", nel Capitolo 4.7.3 ("Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale") sezione 1, "Ammissibilità delle spese al FEASR";
- nella scheda dell'intervento SRA31 del PSP e del CSR, al punto SP03 "Categorie di spese (costi) ammissibili";
- nelle Disposizioni comuni;
- nelle Disposizioni comuni domande di pagamento.

Fermo restando il rispetto delle pertinenti disposizioni di cui sopra, il richiedente deve dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevole che ai fini dell'ammissibilità si applica anche quanto segue:

1) le spese effettuate:

- devono essere imputabili ad un'operazione finanziata;
- vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- devono essere pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- devono essere congrue rispetto all'importo ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione;
- devono essere necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione;
- devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza;

- 2) qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti obbligatori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 36 mesi dalla data in cui diventano obbligatori;
- 3) tutti gli interventi quando pertinente (anche in base a quanto stabilito nel bando) devono riguardare Materiali forestali di Moltiplicazione (MFP classificati) classificati almeno come "Selezionato" ai sensi del d.lgs. 386/2003;
- 4) tutto il MFP prodotto o commercializzato deve essere conforme a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e destinato a fini forestali;
- 5) tutti gli interventi a carico dei boschi o nelle zone sotto poste a vincolo idrogeologico devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
- 6) le attività ammesse a finanziamento potranno essere attuate una sola volta sulla stessa superficie per la medesima azione per tutta la durata del CSR 2023-2027;
- 7) è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Progetto di intervento", di cui al successivo paragrafo "Contenuti della domanda di sostegno" volto a fornire elementi utili per valutare la coerenza dell'intervento in relazione alle finalità dell'intervento stesso;
- 8) costituisce spesa ammissibile ogni altro tributo e onere fiscale, funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo;
- 9) l'IRAP è considerata spesa ammissibile nei casi indicati al punto 1.7) del paragrafo 4.7.3 del PSP;
- 10) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile all'aiuto solo nel caso in cui (entrambi i requisiti):
 - sia stata effettivamente e definitivamente sostenuta dal beneficiario;
 - non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;
- 11) nel caso di tagli boschivi, quando i pertinenti devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 47, commi 6 ter, 6 quater, 6 quinquies della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. (in merito all'obbligo di ricorrere, nei casi previsti, a imprese boschive iscritte all'Elenco regionale delle ditte boschive);
- 12) ai fini dell'ammissibilità le Azioni, ove pertinente, devono dimostrare la coerenza con le disposizioni di cui alla Direttiva 1999/105/CE e D. Lgs. 386/2003 e ss.mm.ii. di recepimento, Regolamento (UE) 2016/2031 e D. Lgs n. 19/2021 di recepimento, nonché con gli atti di indirizzo regionali e con il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2020 n. 9403879, che disciplina per le specie riportate nell'allegato 1 al D.Lgs 386/2003, le attività di raccolta, certificazione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai materiali di base iscritti nel Registro nazionale dei materiali di base;
- 13) non è consentito l'uso di specie esotiche invasive riconosciute dall'elenco del Ministero della Transizione ecologica e dalle Black list nazionale e regionali;
- 14) gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione e nazionale/regionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;
- 15) per le operazioni realizzate in boschi già iscritti nel Libro regionale dei boschi da seme (LRBS) della Toscana, il sostegno è subordinato al possesso dell'atto amministrativo di iscrizione;
- 16) le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale;
- 17) nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti comunitari.

3.3 Investimenti/spese non ammissibili

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal CSR della Toscana e dall'operazione da intraprendere. Nel caso in cui tale bene o servizio NON risulti funzionale al raggiungimento di tali obiettivi, la relativa spesa NON potrà essere giudicata ammissibile.

In linea con quanto definito nel PSP (al paragrafo 4.7.1 "Elenco degli investimenti non ammissibili"), nel Regolamento (UE) n. 2022/2472 e nella scheda di intervento del CSR, **non sono ammissibili** gli aiuti per la realizzazione dei seguenti investimenti o delle seguenti spese:

- 1) spese per la realizzazione di nuovi impianti/rinfoltimenti utilizzando specie non autoctone, aliene o inadatte alla stazione (cioè non previste nell'Allegato A della L.R. 39/00) e con la robinia;
- 2) spese collegate all'uso di MFP non certificato, tranne che per i casi o per l'utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione;
- 3) spese di acquisto di materiale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);
- 4) spese per l'adesione ai sistemi di certificazione di gestione forestale sostenibile o di altri regimi di certificazione basati sul mercato;
- 5) le tipologie di investimento non espressamente contemplate nel presente bando;
- 6) gli investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e abitazioni anche se destinati al personale dipendente;
- 7) lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- 8) spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- 9) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- 10) gli onorari professionali per i quali non sia documentato in una specifica relazione a firma del professionista, l'oggetto della prestazione;
- 11) i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti contenute nel prezzario di riferimento (i costi per un importo pari al costo del materiale ordinario);
- 12) costi del personale dipendente, salvo le eccezioni previste nel paragrafo "*Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici*" delle Disposizioni comuni domande di pagamento;
- 13) l'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento, se non espressamente previsto nella descrizione degli investimenti;
- 14) le spese relative ai lavori, servizi e forniture erogati da:
 - a) Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
 - b) Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o i loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
 - c) Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria.

Le esclusioni di cui ai precedenti punti a, b e c non si applicano nel caso in cui tra i soggetti interessati (Beneficiario e Fornitore) siano vigenti finalità mutualistiche indicate dagli articoli n. 2513 e 2515 del CODICE CIVILE e segnalate nello statuto societario della Società Cooperativa;
- 15) spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo a ciclo breve;
- 16) spese di acquisto di beni, merci, prodotti, macchinari e materiale;

- 17) l'acquisto di beni, merci, prodotti, macchinari e materiale gravati da vincoli, ipoteche o diritti;
- 18) noleggi;
- 19) i contributi in natura sotto forma di forniture opere, servizi, di cui all'art. 86 comma 5 del Reg. UE (2021/2115);
- 20) acquisto fabbricati e terreni;
- 21) spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto;
- 22) spese generali collegate agli investimenti immateriali o all'operazione SRA31.3;
- 23) i costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- 24) spese di acquisto di diritti di produzione agricola;
- 25) interessi passivi;
- 26) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento fatto salvo quanto previsto dal presente bando. Le spese di manutenzione straordinaria non previste dal presente bando;
- 27) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- 28) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente fatte salve le specificità previste nell'ambito del presente Bando;
- 29) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- 30) opere e altri investimenti riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di sostegno, ancorché relativa alla stessa impresa;
- 31) il capitale circolante;
- 32) l'acquisto di animali.

3.4 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Ragionevolezza dei costi" delle Disposizioni Comuni e al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni Comuni domande di pagamento, ai quali si rimanda.

Ai fini del presente Bando il prezzo di riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa è in primis in primis il "Prezzario dei Lavori della Toscana – anno 2026" approvato con Delibera di Giunta n. 1676 del 11/12/2025 consultabile all'indirizzo <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori della Toscana").

3.5 Localizzazione delle operazioni di investimento

Gli investimenti, pena la non ammissibilità, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento dello stesso, devono ricadere esclusivamente nel territorio della Regione Toscana e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" o "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento Disposizioni Comuni, ai quali si rimanda.

Ai fini dell'ammissibilità, in base alla tipologia di intervento e alle operazioni realizzate, il sostegno è riconosciuto sulle superfici agricole così come definite ai sensi dell'art.4, comma 3 del Regolamento Ue n.2021/2115, o sulle superfici forestali e ad esse assimilate, così come definite ai sensi della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. (Legge forestale della Toscana).

3.6 Cumulabilità

Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del Piano strategico della PAC, se non meno restrittive rispetto alle specifiche di cui ai successivi capoversi.

Gli aiuti del presente regime, anche quando esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2472 possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato (statali o regionali), in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di sostegno o dell'importo di sostegno più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento (UE) n. 2022/2472 o definite dall'art. 73 del regolamento UE 2021/2115, se più basse.

Tuttavia, nei casi di cui alla lettera b) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Inoltre, l'importo totale cumulato dei contributi concessi non può essere superiore al 100% delle spese sostenute, nei casi in cui non sia definita una percentuale massima di contribuzione.

Il sostegno concesso ai sensi del presente intervento **NON È CUMULABILE** sulla stessa superficie con quello concesso ai sensi degli altri interventi a investimento relativi alle foreste della programmazione 2023/2027 (SRD05, SRD11, SRD12, SRD15) né con gli omologhi investimenti eseguiti ai sensi delle programmazioni precedenti sui quali sussistono ancora i vincoli di manutenzione. Fanno eccezione gli investimenti per la predisposizione dei piani di gestione/piani dei tagli che, quando finanziati con la SRD11 o la SRD15, sono cumulabili per le stesse superfici con gli altri investimenti materiali concessi ai sensi del presente bando se conformi ai piani finanziati.

Gli aiuti di cui al presente bando concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2472 non sono cumulabili con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di sostegno o a un importo di sostegno superiori ai livelli stabiliti al capo III del citato regolamento n. 2022/2472.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

3.7 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della presentazione della domanda di sostegno è richiesta la cantierabilità per le opere e gli interventi soggetti a permesso a costruire, ai sensi della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii, e/o soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii. e del DM 30/3/2015 n. 52 e ss.mm.ii, secondo quanto di seguito indicato.

a) Soggetti privati:

Il permesso a costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti prima della presentazione della domanda di sostegno.

Per interventi e opere non soggette a permesso a costruire e/o a VIA, l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi stessi può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di sostegno, purché nei tempi indicati dal bando per l'avvio dei lavori.

b) per soggetti di diritto pubblico**➤ OPERE E LAVORI**

Per i progetti di lavori e opere pubbliche, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve essere disponibile almeno il "*progetto di fattibilità tecnico economico*" come disciplinato dal D. Lgs.vo 31 marzo 2023 n. 36 allegato I7.

Per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii, lo stesso deve essere acquisito entro la data stabilita nell'atto di assegnazione del contributo per l'avvio dei lavori (vedi successivo paragrafo "*Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività*").

Per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale – VIA -, il progetto contiene lo studio di impatto ambientale, e la VIA deve essere acquisita entro la data stabilita nell'atto di assegnazione del contributo per l'avvio dei lavori.

Per le altre tipologie di opere non soggette a VIA o permesso a costruire o atto equivalente, l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di sostegno purché nei tempi stabiliti nell'atto di assegnazione del contributo per l'avvio dei lavori.

➤ SERVIZI E FORNITURE

Per gli investimenti che prevedono l'acquisizione di servizi o forniture, ai fini della "*cantierabilità*" è richiesto che il progetto presentato sia sviluppato ad un livello di completezza tale da consentire l'avvio, nei termini stabiliti dall'atto di assegnazione del contributo, dei procedimenti amministrativi necessari alla sua realizzazione (procedure di affidamento o appalto) e il successivo completamento nei termini previsti dall'atto di assegnazione del contributo.

Tutti i requisiti di cantierabilità che non sono richiesti al momento della domanda di sostegno, vengono verificati in fase di istruttoria delle domande di saldo.

3.8 Norme di protezione ambientale

Tutti gli interventi, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono essere compatibili con le "*Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale*" di cui alla D.G.R. n.644 del 5 Luglio 2004 e ss.mm.ii e alla D.G.R. n. 454 del 16 giugno 2008 e ss.mm.ii.

Qualora gli investimenti siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e ss.mm.ii. e LR 30/2015 e ss.mm.ii., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

4. Obblighi diversi dagli impegni specifici di intervento

4.1 Condizionalità rafforzata

Ove pertinente, per le operazioni inerenti spese materiali il beneficiario deve rispettare, nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali.

Pertanto, i beneficiari dell'intervento SRA31 sono tenuti al rispetto nell'insieme della loro azienda delle norme di condizionalità di cui all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e Forestale (MASAF) del 9 marzo 2023: "*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*" e ss.mm.ii.

Il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e frequenza dell'inadempienza secondo quanto stabilito a livello nazionale.

4.2 Condizionalità sociale

Ove pertinente, per le operazioni inerenti spese materiali il beneficiario deve rispettare la condizionalità sociale, di cui all'art.14 del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego o gli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici dell'allegato IV dello stesso regolamento.

È previsto un sistema sanzionatorio per i beneficiari degli interventi di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115:

1. Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152) recepita con il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 che a sua volta ha modificato il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro);
2. Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE) e requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE) entrambe recepite con le norme in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008.

Le verifiche del rispetto dei suddetti obblighi sono effettuate ai sensi del Decreto Interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 *"Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116"*.

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito dal Decreto del Masaf prot. n. 337220 del 28/06/2023 *"Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune"*.

4.3 Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dall'art. 6 e dall'allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2022/129, punto 2) *"Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR"* ⁽¹⁸⁾.

Quindi, così come indicato nelle Disposizioni comuni, i beneficiari devono dare pubblicità al sostegno finanziario ricevuto dal Piano strategico della PAC, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione nel modo seguente e in funzione della tipologia di operazione finanziata:

- a) fornendo sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg. Ue 2022/129;
- c) per le sole operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o investimenti in beni materiali o sostegno a operazioni Leader, esporre presso il luogo dell'operazione mezzi specifici - per

¹⁸ Per facilitare i beneficiari nell'assolvimento degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dalla normativa europea, l'ADGR ha provveduto a fornire apposite Linee guida regionali, approvate con D.G.R. n.392 dell'8 aprile 2024 e pubblicate sul sito web della Regione Toscana <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/comunicazione>.

mettere in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione - targhe informative, cartelloni permanenti, display elettronici, poster ecc., a seconda dell'importo del sostegno pubblico.

5. Criteri di selezione

Le domande di sostegno sono inserite in due elenchi distinti (uno per i soggetti pubblici, una per i soggetti privati) di cui al successivo paragrafo "Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria" in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità (Tabella A: Criteri di selezione) scelte dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno.

PRINCIPI	DESCRIZIONE	PUNTI
I. Finalità specifiche dell'intervento	Il punteggio è attribuito se gli investimenti inseriti in domanda <u>RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE</u> una delle tipologie di intervento di cui alle lettere a) o b) eventualmente accoppiate alla lettera c):	
	a) Investimenti per l'impianto di arboreti da seme (SRA31.2.i) di almeno 1 ettaro di superficie (o almeno 3000 mq per arboreti di sole specie arbustive forestali)	15
	b) Investimenti selvicolturali in boschi da seme esistenti (SRA31.1.i) che riguardano una sola delle seguenti opzioni:	
	b.1) eseguiti per la selezione di piante plus – operazione SRA31.1.i.A)	5
	b.2) altri investimenti previsti dall'operazione SRA31.1.i.B) o SRA31.1.i.C)	2
	c) Investimenti che riguardano boschi da seme/arboreti/vivai forestali composti esclusivamente da douglasia e/o da specie sporadiche previste dall'Articolo 12 del Regolamento forestale della Toscana ⁽¹⁹⁾	3
	I punteggi di cui alle lettere a), b.1), b.2) non sono tra loro cumulabili; sono invece cumulabili con il punteggio di cui alla lettera c).	
II. Caratteristiche territoriali	Il punteggio è attribuito nei seguenti casi ⁽²⁰⁾ :	
	a) L'area oggetto di investimento ricade TOTALMENTE all'interno del territorio di un comune che rientra in uno dei seguenti distretti: Distretto Rurale Vivaistico-Ornamentale di Pistoia; Distretto Florovivaistico Interprovinciale di Lucca – Pistoia; Distretto Rurale del Mugello	2

¹⁹ Nota bene: il punteggio I.c) può essere assegnato anche se non associato ai criteri I.a) e I.b).

²⁰ Per la verifica delle varie zonizzazioni se non diversamente specificato si rimanda agli elenchi visionabili al link <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr>.

	b) l'area oggetto di investimenti ricade TOTALMENTE in Zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	1
	c) l'area oggetto di investimenti ricade TOTALMENTE all'interno dei territori della "Toscana diffusa" ⁽²¹⁾	1
	I punteggi sono tra loro cumulabili. Il punteggio massimo in ogni caso è pari a 3 punti	
III. Caratteristiche del soggetto richiedente	Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:	
	a) Il soggetto richiedente è convenzionato con un istituto di ricerca pubblico per la progettazione e/o il coordinamento dell'investimento richiesto	3
	b) Il soggetto richiedente è in possesso di una o più delle seguenti certificazioni: PEFC, FSC, UNI/PdR 182-1:2025	3
	c) Il soggetto richiedente privato è un imprenditore agricolo professionale – IAP (escluso IAP provvisorio)	2
	I punteggi sono tra loro cumulabili Il punteggio massimo in ogni caso è pari a 6 punti	
PUNTEGGIO MASSIMO CONCEDIBILE		27
PUNTEGGIO MINIMO		5

Tabella A: Criteri di selezione

Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale le domande di aiuto con un punteggio totale **al di sotto di 5 punti** sono escluse dal sostegno.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di contributo complessivo (al netto del valore del materiale legnoso eventualmente ricavato in sede di intervento, quando previsto) indicato in domanda di sostegno. In caso di ulteriore parità è data prioritaria la domanda presentata per prima.

Tutti i criteri di selezione devono essere richiesti al momento della presentazione della domanda di sostegno e posseduti e verificati prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di sostegno viene ricollocata nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria".

Se dalle verifiche fatte prima del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio quest'ultimo si posiziona entro quelli finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

²¹ Vedi elenco approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 del 12 marzo 2025.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria del saldo risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

6. Durata e termini di realizzazione del progetto

6.1 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività

Per i riferimenti inerenti alla data iniziale di ammissibilità del sostegno e al termine ultimo di questa si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del PSP approvato, dall'art. 6 del Reg. (UE) n. 2022/2472 e dalle Disposizioni comuni domanda di pagamento.

In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno, ad eccezione delle spese generali come sotto specificato;
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione, stabilita nell'atto di assegnazione e in linea con quanto altro indicato nelle Disposizioni comuni domande di pagamento.

Ne consegue che sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali **l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività e delle relative spese abbiano inizio dal giorno successivo alla ricezione della domanda di sostegno**, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, eccezione fatta per le spese generali effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Inoltre i lavori del progetto o le attività e le relative spese per essere ammissibili devono concludersi entro i termini indicati nell'atto di assegnazione e comunque non oltre la presentazione della domanda di pagamento.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 punto 53 del Reg. UE n. 2022/2472).

Fermo restando quanto riportato nelle Disposizioni comuni domanda di pagamento in merito alla dimostrazione dell'inizio/avvio dei lavori/delle attività, in linea con quanto previsto dalle Disposizioni comuni si fa presente che a livello generale:

- per i soggetti di diritto pubblico l'avvio dei lavori corrisponde alla data di consegna dei lavori o di affidamento del servizio o alla data dell'ordine di fornitura;
- per i soggetti di diritto privato l'avvio dei lavori corrisponde alla data di avvio del cantiere o alla data del primo impegno giuridicamente vincolante.

Inoltre, si stabilisce che:

- **per i soggetti privati l'avvio dei lavori/attività** dovrà intervenire entro la data indicata nell'atto di assegnazione del contributo e comunque entro 120 giorni dalla sua adozione;
- **per i soggetti pubblici l'avvio dei lavori/attività** dovrà intervenire entro la data indicata nell'atto di assegnazione del contributo.

Il rispetto del termine ultimo entro il quale il beneficiario deve avviare i lavori o le attività, di cui sopra, verrà verificato nel corso della istruttoria della domanda di pagamento a saldo/proroga/anticipo.

Per i soggetti pubblici tale termine deve tener conto dei tempi previsti dal Codice dei contratti per l'espletamento dei procedimenti amministrativi collegati alle procedure di affidamento nonché dei termini previsti dal PSP per la conclusione degli investimenti.

Nel caso in cui il beneficiario, per cause non dipendenti dalla propria volontà, non possa procedere all'avvio dei lavori nei termini prescritti, può richiedere una proroga del termine per l'avvio dei lavori con le modalità previste dalle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui il beneficiario ritardi l'avvio dei lavori senza aver chiesto e ottenuto una autorizzazione di proroga sarà applicata una sanzione come disciplinato dall'OP ARTEA.

6.2 Termine finale

I lavori e le spese (quietanzate) per essere ammissibili dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo indicato nell'Atto per l'assegnazione dei contributi, con le specifiche previste dalle Disposizioni comuni domanda di pagamento, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nei documenti attuativi regionali e le eccezioni stabilite dalla sezione 4.7.3 del PSP.

In ogni caso la data di presentazione della domanda di saldo indicata nell'atto di assegnazione non potrà essere successiva alla data prevista nelle Disposizioni comuni.

7. Modalità di presentazione della domanda di sostegno

Ai fini della richiesta del contributo ai sensi del presente Bando, le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

7.1 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente Bando, il richiedente può presentare la domanda di sostegno a decorrere dal 14/09/2026 ed entro le ore 13.00 del 30/09/2026.

Le domande di sostegno ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e ss.mm.ii.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite nel presente Bando e da ARTEA.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione delle domande in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva principale, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Il richiedente può presentare anche più domande di sostegno per ogni unità produttiva principale posseduta purchè riferite a progetti che per localizzazione o tipologia di investimento sono collegati a criteri di selezione differenti o sono riferite a progetti tra loro indipendenti. In ogni caso, un'operazione inserita in un progetto oggetto di una specifica domanda di sostegno non può far parte (anche parzialmente) di un altro progetto oggetto di un'altra domanda di sostegno; in tale caso decadono tutte le domande presentate tranne l'ultima.

Il richiedente dichiara in DUA di disporre di piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 679/16 e normativa nazionale.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto dal decreto ARTEA n. 70 del 30/6/2016 e s.m.i. avente per oggetto "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)".

7.2 Contenuti della domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate in forma completa, devono cioè contenere tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini dell'istruttoria e della valutazione di merito del progetto secondo le indicazioni contenute nelle Disposizioni comuni e specificate nel presente Bando.

La domanda di sostegno deve contenere almeno le seguenti informazioni (**contenuto minimo**):

- a) dati identificativi del richiedente/beneficiario, comprese le dimensioni dell'impresa e le caratteristiche di piccola, media o grande impresa come definite nella normativa unionale;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine degli investimenti;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) spesa complessiva prevista;
- e) tipologia degli aiuti: sovvenzione, in base a quanto previsto nel presente Bando;
- f) elenco dei costi ammissibili;
- g) importo del finanziamento pubblico richiesto per il progetto.

La domanda di sostegno deve poi essere corredata dalla presentazione di un "Progetto di intervento", composto dai documenti di seguito elencati, volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni previste rispetto a quanto stabilito nel presente bando.

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione, in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA, che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati dal soggetto richiedente, ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione o ad essa accessibili, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto e l'istruttoria della domanda.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di sostegno inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa e di seguito elencata, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese.

La seguente documentazione **è essenziale** per consentire l'attività istruttoria e di valutazione **e deve essere obbligatoriamente presentata contestualmente alla domanda di sostegno**:

- I. relazione tecnico-analitica dettagliata, corredata da documentazione fotografica (relativa alle aree interessate/strutture oggetto degli interventi materiali), che contenga:
 - gli elementi descrittivi dell'azienda/richiedente, ulteriori rispetto a quelli disponibili nel fascicolo aziendale;
 - quando pertinente, la localizzazione degli interventi (riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento);
 - una descrizione delle attività da realizzare e degli obiettivi che si intende raggiungere, una stima dei tempi di realizzazione, l'indicazione delle relative spese;
 - il metodo di calcolo e gli elementi di valutazione della ragionevolezza utilizzato per la stima dei costi e la delle voci di spesa del progetto, scelto tra quelli previsti nel presente Bando, nelle Disposizioni comuni Disposizioni comuni domande di pagamento;
 - la motivazione/dimostrazione dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione;

- ove pertinente, l'indicazione degli elementi attestanti i requisiti di cantierabilità (indicazione degli estremi del permesso a costruire e/o della valutazione di impatto ambientale – VIA);
- il valore stimato del materiale legnoso ottenuto durante l'esecuzione dell'intervento (quando previsto);
- II. documentazione a dimostrazione del possesso delle condizioni di ammissibilità del beneficiario come indicati dalla scheda d'intervento del PSP e del CSR e nel presente Bando (vedi paragrafo "Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario"), ove non già in possesso degli uffici regionali;
- III. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione, ove non già in possesso degli uffici regionali.

L'assenza o carenza di uno o più di questi documenti (punti da I a III) o delle informazioni sostanziali che devono essere contenute nella relazione tecnico-analitica comporta sulla base delle indicazioni del presente bando e delle valutazioni del responsabile del procedimento istruttorio:

- la non ammissibilità della domanda di sostegno e quindi l'esclusione dal contributo, nei casi in cui l'assenza o carenza documentale o informativa sia tale da impedire in concreto lo svolgimento dell'attività istruttoria e la valutazione di merito del progetto;
- l'ammissibilità della domanda con riduzione del contributo ammesso, nei casi in cui l'assenza o carenza documentale o informativa riguardi le spese o gli investimenti oggetto di richiesta di contributo;
- l'ammissibilità della domanda con rideterminazione del punteggio e conseguente riposizionamento della stessa, nei casi in cui l'assenza o carenza documentale o informativa riguardi la dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione.

Oltre alla documentazione essenziale sopra elencata alla domanda di sostegno quando pertinente (in funzione della tipologia di investimento) devono essere allegati anche:

- IV. computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale) e gli elaborati grafici, compresa la cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale;
- V. ordinamento colturale e/o e selvicolturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro, caratteristiche ecologiche, stagionali dell'area oggetto dell'intervento;
- VI. progetto di manutenzione relativo ai 5 anni di impegno relativo agli interventi che si prevede di eseguire per il mantenimento dei nuovi impianti realizzati a qualsiasi titolo;
- VII. copia dei preventivi di spesa a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di sostegno, così come previsto nelle Disposizioni comuni e nelle Disposizioni comuni-domande di pagamento;
- VIII. proposta di Piano colturale e di manutenzione per la durata dell'impegno (proposta da confermare in fase di saldo - da predisporre per gli interventi selvicolturali nei casi in cui ne sia prevista la predisposizione ai sensi della L.R. 39/00);
- IX. eventuali dichiarazioni o documentazione necessaria a dimostrare la titolarità ad eseguire gli investimenti (come, ad esempio, l'autorizzazione dei comproprietari o del proprietario - in caso di affitto - ad eseguire l'intervento);
- X. nel caso di soggetti pubblici, dichiarazione di impegno a eseguire la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di impegno di cui ai punti 2) e 3) del precedente paragrafo "Impegni";

Qualora si constati l'assenza, l'incompletezza o l'invalidità dei documenti e delle informazioni di cui ai punti da IV a X, e ciò pregiudichi la compiuta e corretta istruttoria della domanda di sostegno, gli uffici competenti per l'istruttoria potranno richiedere, con atto motivato, l'integrazione documentale e/o i chiarimenti necessari.

Tale richiesta, che potrà essere formulata una sola volta, dovrà indicare specificamente i documenti e/o le informazioni mancanti o da chiarire, assegnando al soggetto richiedente un termine perentorio non superiore a 30 giorni - decorrenti dalla ricezione della comunicazione - per provvedere all'adempimento.

Decorso inutilmente il termine perentorio di cui al precedente capoverso, la domanda sarà valutata sulla scorta della documentazione e delle informazioni acquisite agli atti, senza tenere conto degli elementi integrativi non pervenuti o tardivamente prodotti. Qualora la carenza documentale o informativa riscontrata precluda la valutazione nel merito del progetto, la domanda sarà dichiarata inammissibile con provvedimento motivato.

Le disposizioni sopra indicate per gli investimenti materiali sono applicabili anche agli investimenti immateriali ove compatibili.

7.3 Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria

Al fine di individuare le domande che possono essere ammesse alla successiva fase istruttoria Artea, entro 15 giorni dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande rende disponibile, con le modalità stabilite dalle Disposizioni comuni, due elenchi delle domande pervenute e ricevibili (uno per i soggetti pubblici e uno per i soggetti privati), ordinati secondo i punteggi dichiarati nella domanda di sostegno in base ai criteri di selezione scelti dal richiedente e recanti la spesa e il contributo richiesto.

A parità di punteggio le domande sono ordinate secondo il minore contributo indicato in domanda di sostegno e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite dal presente Bando nei paragrafi precedenti.

I due Elenchi contengono comunque tutti gli elementi previsti dalle Disposizioni comuni al paragrafo "Elenco delle domande pervenute e ricevibili".

Sulla base dei suddetti elementi e della dotazione finanziaria messa a bando, il Settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici" (di seguito indicato come "Settore responsabile dell'intervento"), entro 20 giorni dal momento in cui i due Elenchi delle domande di sostegno ricevibili è reso disponibile da ARTEA, prende atto dei suddetti Elenchi e li approva con decreto, depurandoli dai dati personali ivi contenuti (denominazione del richiedente, CUAA).

Il Decreto di presa d'atto degli Elenchi e gli Elenchi delle domande di sostegno sono pubblicati sulla banca dati degli atti regionali disponibile all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali>.

Ne è poi data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027>.

La pubblicazione del decreto sul sito della Regione Toscana costituisce notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale.

Dal momento dell'approvazione del suddetto decreto possono essere avviate le attività istruttorie delle domande di sostegno che presentano il punteggio più alto e che, secondo l'ordine degli Elenchi, hanno richiesto un contributo che, complessivamente, rientra nella dotazione finanziaria messa a bando.

Gli Uffici territoriali competenti per l'istruttoria (UCI) procedono alla istruttoria delle domande relativamente all'ammissibilità, alla verifica e determinazione dei punteggi, all'ammissibilità e quantificazione delle spese e di ogni altro elemento istruttorio previsto nel presente Bando, inserendo gli esiti delle istruttorie nel sistema informativo di ARTEA in base a quanto contenuto nelle Disposizioni comuni e nei documenti attuativi regionali.

ARTEA rende conseguentemente e contestualmente disponibile, tramite il proprio Sistema Informativo, l'aggiornamento degli Elenchi delle domande finanziabili che possono essere istruite dagli UCI (scorrimento automatico), nel limite massimo delle risorse disponibili assegnate al presente Bando, anche a seguito di eventuali incrementi della dotazione finanziaria.

Tale aggiornamento avviene in maniera costante e continuativa ed è finalizzato ad organizzare le attività istruttorie. Pertanto lo stesso non comporta l'adozione di nuovi decreti di modifica dell'elenco delle domande ricevibili da parte del Settore responsabile dell'intervento.

Le istruttorie riferite ad un determinato Elenco delle domande si intendono completate quando sono approvati gli atti di assegnazione dei contributi per un importo complessivo pari all'importo messo a bando.

Nel caso in cui la dotazione messa a bando non consenta di finanziare tutti i progetti per intero (caso in cui l'ultimo progetto in elenco prevede un contributo superiore alle disponibilità) si può procedere al finanziamento parziale su espressa accettazione del beneficiario e fermo restando l'impegno dello stesso a coprire con proprie risorse la quota non finanziata. Queste domande saranno prioritariamente finanziate per la quota restante nel caso di economie o aumento delle risorse.

Qualora la dotazione finanziaria prevista per una delle due tipologie di beneficiari previsti dovesse risultare eccedente rispetto alle richieste pervenute, le economie risultanti saranno destinate ad aumentare la dotazione finanziaria destinata all'altra tipologia di beneficiari, nel caso in cui in quest'ultima la dotazione finanziaria sia inferiore rispetto alle richieste pervenute e ARTEA procederà all'aggiornamento dell'Elenco delle domande finanziabili che possono essere istruite dagli UCI in seguito allo spostamento delle risorse.

Dal momento della conclusione delle attività istruttorie per la totale assegnazione delle risorse disponibili, il Responsabile di Intervento prende atto degli esiti di tali attività e, con proprio decreto, provvede all'approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo.

La graduatoria delle domande, ammesse a contributo o non ammissibili o non finanziabili, è formata sulla base degli esiti dell'attività istruttoria svolta dagli UCI seguendo gli Elenchi delle domande ricevibili definito con decreto del Settore responsabile dell'intervento.

La graduatoria ha natura ricognitiva ed è approvata dal Settore responsabile dell'intervento successivamente agli atti di assegnazione emessi dagli Uffici territoriali al fine di garantire informazione e trasparenza circa l'utilizzo delle risorse pubbliche e le attività svolte.

La graduatoria regionale contiene gli elementi indicati dalle Disposizioni comuni.

Il decreto di approvazione della graduatoria da parte del Settore responsabile dell'intervento e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne è data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027>.

Le domande ammesse a contributo restano pubblicate per anni 10 ai sensi del D.Lgs. 33/2013 all'art. 8, comma 3).

Nel caso in cui, successivamente all'approvazione della graduatoria, la Giunta Regionale disponga lo stanziamento di ulteriori risorse per il finanziamento delle domande parzialmente finanziabili o non finanziabili per carenza di risorse con conseguente modifica del bando, gli Uffici territoriali provvedono alle necessarie attività istruttorie in modo analogo a quanto precedentemente riportato e il Responsabile di Intervento approva una graduatoria di scorrimento.

Gli elenchi delle domande non finanziabili per carenza di risorse cessano di avere validità quando, per lo stesso intervento del PSP, sia stato approvato un nuovo bando.

7.4 Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno e per l'assegnazione dei contributi

L'UCI competente per l'istruttoria delle domande di sostegno - individuato secondo quanto stabilito nella D.G.R. Competenze:

- svolge l'istruttoria della domanda sulla base dei documenti immessi nel sistema ARTEA e di quelli inviati tramite PEC a seguito di richiesta di integrazione, secondo le specifiche modalità indicate nel precedente paragrafo "Contenuti della domanda di sostegno" e nelle Disposizioni comuni;
- verifica la sussistenza dei requisiti di accesso, di selezione e, ove richiesto, di cantierabilità;
- entro i termini stabiliti nella tabella di cui al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" delle Disposizioni comuni effettua le verifiche del caso, attestandone gli esiti mediante:
 - a) registrazione delle verifiche effettuate sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;
 - b) determinazione degli interventi ammessi e degli importi di investimento e di contributo ammessi;

- c) registrazione sul portale SIAN/RNA dell'importo concesso al beneficiario a titolo di aiuti di stato;
- d) redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo qualora vi sia stata una visita sul luogo.

L'ufficio competente per l'istruttoria provvede a:

- individuare le domande ammesse a contributo a seguito di un esito positivo dell'istruttoria;
- individuare le domande di sostegno che sono escluse dal finanziamento a seguito di un esito negativo dell'istruttoria;
- individuare le domande di sostegno che a seguito dell'esito dell'istruttoria sono da ricollocare in elenco per effetto di una modifica del punteggio dei criteri di selezione;
- approvare formalmente gli esiti dell'istruttoria;
- redigere gli atti per l'assegnazione dei contributi, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- registrare sul sistema ARTEA gli atti emessi per l'assegnazione dei contributi e le eventuali domande respinte, oggetto di rinuncia o non finanziabili, comprese le date degli atti stessi;
- dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

Nel caso che, durante l'istruttoria, risulti necessario procedere a richieste di integrazione come previsto dal precedente paragrafo "*Contenuti della domanda di sostegno*", i termini della fase istruttoria sono sospesi.

In tal caso il soggetto competente, nella lettera di richiesta di integrazione, indica un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 30 per la presentazione della stessa.

7.5 Atto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria delle domande di sostegno, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate ammissibili e finanziabili.

L'atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio competente per l'istruttoria che provvede ad inviarlo tramite PEC al beneficiario.

L'atto di assegnazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- la data di inizio lavori;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la scadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;

- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- gli altri elementi che il presente bando prevede siano inseriti nell'atto di assegnazione;
- ove pertinente, una liberatoria dell'amministrazione della Regione Toscana rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità;
- la clausola che prevede che in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario si applicano le riduzioni o la revoca del sostegno, secondo quanto disposto dal presente Bando e dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D.Lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.;
- le modalità inerenti il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 99 "Comunicazione ai beneficiari della pubblicazione di dati che li riguardano" del Reg. (UE) n. 2021/2116, in conformità delle prescrizioni del regolamento "GDPR" (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, che prevedono che "gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli";
- la clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso, l'atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

8. Realizzazione degli investimenti, varianti ed adattamenti tecnici

Nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno e l'approvazione del provvedimento di concessione del contributo sono ammesse le modifiche (al beneficiario, al progetto o agli elementi comunque contenuti nella domanda presentata) previste dalle Disposizioni comuni e dalle Disposizioni comuni domande di pagamento, ai quali si rimanda.

8.1 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

Sulla base di quanto previsto al Capitolo 4.7.3. sezione 4 del PSP approvato, attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA i beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere, in un'unica soluzione, il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico concesso.

Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, la richiesta di anticipo è obbligatoria.

L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura del 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo sia successivamente revocato totalmente o parzialmente.

Nel caso di beneficiari pubblici, invece, deve essere presentato un atto di un organo deliberante dell'Ente/Autorità con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo, della durata di 18 mesi dalla data di scadenza del progetto, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati, gli obiettivi non raggiunti, oppure l'intervento sia oggetto di revoca totale o parziale.

L'anticipo deve essere richiesto, in un'unica soluzione, dopo l'inizio delle attività previste dal progetto oggetto di assegnazione.

Nel caso in cui il progetto usufruisca di una proroga è necessario adeguare la scadenza della polizza alla nuova scadenza del progetto.

Le richieste di anticipo non sono ricevibili se presentate oltre i 12 mesi successivi la data dell'atto di assegnazione.

Si rimanda alle Disposizioni comuni domande di pagamento per ulteriori indicazioni in merito alla richiesta, alle garanzie e al pagamento dell'anticipo.

9. Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di accesso/ammissibilità, altri obblighi, impegni previsti per l'intervento, ai sensi della normativa europea (Reg. (UE) n. 2021/2015 e Reg. (UE) n. 2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV), del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali, si applicano riduzioni del sostegno progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare fino alla decadenza della domanda di sostegno e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

Nelle more dell'approvazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al Decreto Legislativo n. 42/2023, integrato e corretto dal D.Lgs. 188/2023, le eventuali anomalie rilevate vengono segnalate al soggetto beneficiario con l'indicazione che "il procedimento comporta l'applicazione di una riduzione o di una revoca dell'aiuto calcolato in attuazione con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e DM n. 93348 del 26/02/2024 e che l'applicazione di tale riduzione sarà effettuata non appena verranno definite le relative disposizioni nazionali e regionali".

10. Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e s.m.i. ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. viene data informazione che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione a questo Bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli.

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario alla durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per istruire la domanda e per l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il partecipante al presente Bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

11. Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, i responsabili del procedimento sono:

- a) per la trasmissione dell'elenco delle domande pervenute e ricevibili: il Dirigente del Settore di ARTEA;
- b) per la formazione dell'Elenco e della graduatoria: il Dirigente del Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici;
- c) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al presente Bando tramite il sito <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/bandi>.

12. Disposizioni finali

Si precisa che la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula dell'atto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 03/03/2025 n. 237.

Dopo l'adozione dell'atto di assegnazione e ad esclusione delle disposizioni concorsuali, si rimanda invece a quanto stabilito nelle Disposizioni comuni, nei documenti attuativi regionali previsti dal CSR, nelle Disposizioni comuni domande di pagamento, vigenti al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia alle Disposizioni Comuni e nelle Disposizioni comuni domande di pagamento per quanto segue:

1. Definizioni;
2. Fascicolo aziendale elettronico;
3. Spese;
4. Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza;
5. Spese ammissibili e non ammissibili;
6. Giustificativi di spesa;
7. Cambio del beneficiario, varianti e adattamenti tecnici;
8. Impegni dei beneficiari;
9. Anticipo;
10. Proroga dei termini;
11. Domanda di pagamento;
12. Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
13. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
14. Monitoraggio;

15. Tempistica e fasi del procedimento;
16. Correzione di errori palesi;
17. Periodo di eleggibilità della spesa;
18. Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione;
19. Sanzioni e riduzioni;
20. Possesso di UTE/UPS.

Si precisa inoltre che in qualsiasi caso di controversia attinente l'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente bando le parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma C.C.